

Il direttore delle Entrate fornisce in audizione sul dl Superbonus i dati sui crediti inesistenti

Bonus edilizi, 15 mld di truffe

Una percentuale delle somme recuperate andrà ai comuni

DI MARIA MANTERO

Si aggiorna il dato sulle truffe dei bonus edilizi. Sono circa 15 miliardi di cui 8,6 sono stati oggetto di sequestri preventivi e 6,3 sospesi e scartati dalla piattaforma di cessione dei crediti. A fornire il dato è stato lo stesso direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ieri in sesta commissione in Senato.

Ieri in sesta commissione Senato sono riprese le audizioni sul decreto Superbonus (dl n. 39/2024) e i senatori hanno auditato gli intervenuti del direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e del direttore del Dipartimento delle Finanze del Mef, Giovanni Spalletta. A proposito del dl, proseguono i lavori per una proposta che permetta di lasciare ai comuni una percentuale delle somme recuperate dalle frodi al Superbonus a condizione che questi lavorino in sinergia con lo Stato per il recupero delle somme (si veda *ItaliaOggi* dell'11 aprile).

Il direttore delle Entrate, dopo aver in breve presentato le disposizioni del decreto, rispondendo ad una domanda dei senatori ha detto: "Sono in corso verifiche fiscali sui crediti oggetto di compensazione, che stanno portan-

do all'emissione di atti di recupero nei confronti dei responsabili. Sui bonus edilizi abbiamo intercettato insieme alla Gdf truffe per circa 15 mld: di questi, grazie ai nostri controlli preventivi, 6,3 mld sono stati individuati e scartati prima che si realizzassero le frodi; 8,6 mld sono invece stati oggetto di decreti di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria". Ruffini aggiunge "di questi crediti truffaldini non tutti sono stati utilizzati per non pagare le imposte" perché il credito inesistente può essere stato acquistato dal cessionario senza attenzione, per usarlo in seguito per pagare le imposte, ma può essersi accorto prima di usarlo che era inesistente e "quindi potrebbe non esserci danno all'erario. Ma si tratta di una minima parte".

Le frodi si estendono anche ai crediti Ace e arrivano a 100 milioni. "I crediti maturati che risultano dalle comunicazioni inviate all'Ade ammontano a 518 mln di euro in capo a 13.155 soggetti (dati al 12 aprile)" ha riferito sempre Ruffini "dalle analisi del rischio effettuate dall'Agenzia, anche alla luce dei sequestri già eseguiti, i crediti inesistenti circolati da settembre 2023 sono pari a circa 100 milioni" e ha poi precisato che "si tratta di

una stima prudenziale per le frodi al netto di altre irregolarità".

Giovanni Spalletta è intervenuto commentando il decreto alla luce delle nuove regole di governance europea. Da ora in poi gli obiettivi di efficientamento energetico così come il miglioramento del rischio sismico "devono tenere conto degli obiettivi di sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo e della riduzione del debito pubblico sia nelle fasi congiunturali sia in ottica strutturale", ha spiegato Spalletta. Inoltre, durante l'intervento ha detto "Le detrazioni Irpef per il Superbonus nell'anno di imposta 2022 sono state il 4% del totale del costo della misura, mentre il 96% è riconducibile alle componenti di spesa; quindi, è stato oggetto di sconto in fattura o di cessione del credito". Spalletta ha poi aggiunto che sulla base degli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate aggiornati alla data del 4 aprile, termine ultimo per la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura per il 2023 "l'ammontare complessivo dei crediti ceduti o scontati è pari a 160,5 mld, ma comprende anche la parte dei crediti annullati o sequestrati dall'autorità giudiziaria per frodi".

© Riproduzione riservata

Sisma 2012, più tempo per rendicontare i lavori

C'è più tempo per eseguire e rendicontare i lavori già finanziati. Sono stati prorogati i termini al 31 dicembre 2025 di tutte le attività di ricostruzione dei danni causati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

A stabilirlo è un'ordinanza n. 8 del 15 aprile del Commissario delegato alla ricostruzione e presidente della Regione Emilia Romagna, che tiene conto dell'estensione temporale del Superbonus 110% per le aree colpite dagli eventi sismici a partire dal 2009 ivi comprendendovi dunque anche il cratere del sisma 2012. L'estensione del termine è finalizzata a garantire ai cittadini che devono ancora completare gli interventi l'opportunità di usufruire del Superbonus 110% per le aree colpite dagli eventi sismici, estese con recenti decreti nazionali alla stessa data. Il procedimento del Commissario introduce un complessivo riordino del quadro delle scadenze, fissato per tutti gli interventi al 31 dicembre 2025, per l'esecuzione e la rendicontazione dei lavori finanziati disciplinati dalle precedenti ordinanze, relative alle pratiche gestite attraverso la piattaforma informatica Mude. A oggi le pratiche hanno scadenze scaglionate su una serie di date successive, in funzione dell'avanzamento dei lavori. Fanno eccezione i beni rurali strumentali per i quali con il contributo già versato su un conto corrente vincolato fino a fine 2024, viene dato tempo di presentare un ulteriore stato avanzamenti lavori (Sal) anche non finale, e garantito comunque un ulteriore anno per completare i lavori con fondi del beneficiario. Eccezione anche per gli interventi su edifici misti pubblico-privati, per i quali fa fede il cronoprogramma dell'opera pubblica.

© Riproduzione riservata

GLI ULTIMI INCASTRI NORMATIVI, DERIVANTI DAL DL 21/2024 E DAL PIÙ RECENTE DL 39/2024

Per rinunciare al 110% in condominio serve la maggioranza

In condominio, salvarsi dalle conseguenze del nuovo blocco delle cessioni (dl 39/2024) rinunciando agli interventi edilizi richiede un consenso più elevato di quello per deciderne la realizzazione. Per interrompere l'esecuzione dei lavori e chiamarsi fuori dal Superbonus, infatti, l'assemblea deve deliberare con i quorum di legge, più alti di quelli ridotti previsti appositamente dalla normativa che regola il Superbonus (dl 34/2020, art. 119). È ciò che emerge da un'attenta lettura della disposizione, che limita il ricorso ai quorum ridotti al caso dell'approvazione dei lavori e non anche a quello della risoluzione del contratto.

I condomini si trovano in una situazione particolarmente delicata in relazione al Superbonus. Gli ultimi incastri normativi, derivanti dal dl 21/2024 e dal più recente dl 39/2024, hanno reso infatti difficoltoso portare a termine i lavori, in quanto il cambio in corsa delle regole rende meno conveniente del previsto la fruizione del Superbonus, con la conseguenza che il condominio-committente si può trovare a dover sopportare un esborso economico più oneroso del previsto. Proprio nel tentativo di

agevolare i committenti, il dl 21/2024 ha previsto la possibilità di "cristallizzare" il Superbonus al 90% o al 110% (le percentuali del 2023) anche quando al 31 dicembre 2023 non fossero completati i lavori, persino nel caso in cui non fosse raggiunto il doppio salto di classe energetica, consentendo così di cedere il credito d'imposta maturato fino a quel momento senza incorrere nel crollo dell'aliquota, che nel 2024 è fissata al 70%. Eppure, pochi mesi dopo è giunto il dl 39/2024, che ha bloccato le cessioni per i cantieri Superbonus per i quali al 30 marzo 2024 non risultassero ancora emesse né pagate fatture in relazione a lavori già effettuati.

Riassumersi, per i condomini, e procedere con i lavori nonostante le carte in tavola siano profondamente

cambiate rispetto a quando i lavori sono stati deliberati, non è affatto facile, e molti potrebbero trovare più utile rinunciare del tutto, e chiudere il cantiere.

Tuttavia, la legge non spiega come fare, in questo caso. Infatti, l'art. 119, co 9-bis, del dl 34/2020 regola le maggioranze assembleari del Superbonus, prevedendo che "le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo [...] sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio". Si tratta di un quorum semplificato, rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1136 cc, che richiede un numero di voti concordi che rappresentino "almeno la metà del valore

dell'edificio". Il fatto che l'art. 119, però, preveda una procedura deliberativa che richiede meno consensi tra i condòmini riferendola esplicitamente alla "approvazione degli interventi" Superbonus, lascia intendere che lo stesso quorum ridotto non possa applicarsi anche in relazione a delibere assembleari dal contenuto diametralmente opposto, ossia che decidono piuttosto di "disapprovare" i lavori. Pertanto, se il condominio desidera tirarsi indietro dalla pratica edilizia, in quanto l'incastro delle ultime modifiche al Superbonus lo penalizza troppo, la decisione sarà da assumersi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Altrimenti, la delibera potrebbe essere invalida e passibile di impugnazione da qualsiasi condomino di opinione discorde, e il rischio di contenzioso si farebbe estremamente alto. Tutto ciò sempre che sia possibile in concreto fermare i lavori senza intaccare il decoro architettonico dell'immobile; al contrario, servirà una delibera assunta all'unanimità.

Cristian Angeli

© Riproduzione riservata

Per interrompere l'esecuzione dei lavori e chiamarsi fuori dal Superbonus l'assemblea deve deliberare con i quorum di legge, più alti di quelli ridotti previsti appositamente dalla normativa che regola il Superbonus (dl 34/2020)